



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE

INDICE

PREMESSA

ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI

ART. 2 DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE

ART. 4 SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI

ART. 5 SANZIONI

ART. 6 ONEROSITA'

ART. 7 STRUTTURE PRECARIE IN ZONA AGRICOLA

ART. 8 VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

PREMESSA

Con riferimento alla norma fondamentale sull'edificabilità dei suoli, ai fini della ricorrenza della precarietà di una costruzione, occorre valutare l'opera medesima alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale. Pertanto, qualora i manufatti alterino lo stato dei luoghi e difettando del carattere di assoluta precarietà, siano destinati alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo si è di fronte ad un aumento di carico urbanistico e l'intervento è soggetto a S.C.I.A. o C.I.L.A.

ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI

Si riportano in sintesi le principali condizioni determinanti la precarietà, così come deducibile dalla normativa vigente e dalla più recente e consolidata giurisprudenza, precisando che:

- a) il manufatto non deve comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art.10 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- b) il manufatto deve essere destinato a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo;
- c) il manufatto deve avere caratteristiche tali (dimensionali, strutturali, etc.) da consentire la facile asportabilità.

Si precisa che le suddette condizioni devono ricorrere contemporaneamente.

ART. 2 DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE

Per le specifiche disposizioni in merito alle distanze si faccia riferimento a quanto riportato per ciascuna delle strutture classificate di cui al successivo articolo 3.

Per dette strutture non si applica, salvo puntuale regolamentazione contenuta negli articoli seguenti, la disciplina delle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà di cui alla Sezione "Definizioni urbanistico-edilizie e prescrizioni per l'applicazione della normativa – Art. 4 e Art. 20" delle N.T.A..

Condizioni di applicabilità per la realizzazione delle strutture precarie di cui al presente regolamento:

- a) non siano causa di limitazione ai diritti di terzi;
- b) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e Sanità;
- c) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;
- d) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada,
- e) non alterino il decoro degli edifici e degli spazi pubblici e privati;
- f) non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi art. 900-907 del Codice Civile;
- e) nel caso i fabbricati siano soggetti alla disciplina delle distanze tra fabbricati e dai confini, di proprietà, siano rispettate le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile e sia registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE

a) arredo da giardino

Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo insabbia.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Questi manufatti non sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'art. 5, lett. r) e s) – Indici edilizi – Parametri geometrici, e art. 20 – Costruzioni in aderenza – Distanze dai confini, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.
Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

b) barbecue o caminetti

Si intendono le strutture monolitiche di piccole dimensioni e d'ingombro (**max 2 mq**), anche dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi. Non è ammessa la combustione di qualsiasi materiale che non sia legna o carbone di legna onde evitare esalazioni inquinanti.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione della struttura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni di odori e fumi. In tale circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una corretta dispersione dei fumi.

Si faccia riferimento alle norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile e sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini, come previsto dall'art. 20 delle N.T.A..

c) box auto a pantografo o a chiocciola

Si intendono le strutture realizzate con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela impermeabile e con sistema di chiusura "a scomparsa", quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 10,00** ed un'altezza massima di **metri 2,40**.

Questi manufatti non sono sottoposti alla disciplina sulle distanze di cui all'Art. 5, lett. r) e s), e Art. 20 delle N.T.A..

Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

d) gazebo e pergolati

Con i termini "gazebo" e "pergolati" si intendono manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili e simili.

Sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale e le eventuali grigliature verticali fra i montanti dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta dovendo portare esclusivamente il peso proprio.

Le eventuali tende poste su questi manufatti devono essere in tela.

Nei pergolati la parte orizzontale potrà avere una copertura mobile con tende retrattili o essere ricoperta da piante rampicanti (Tessuto, rete ombreggiante, ecc.); le pareti verticali non potranno avere alcun tipo di chiusura.

La loro installazione è soggetta alla comunicazione della S.C.I.A

All'interno del Centro Storico o di altre zone con vincolo ambientale (in questo caso gli interventi saranno sottoposti a parere della Commissione Beni Ambientali), dovrà essere presentata una S.C.I.A.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Queste strutture non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadri 7,5** ed una altezza massima di **metri 2,40**.

Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento.

Tali strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà, fatto salvo quanto prescritto all'art. 2.

Si specifica che queste strutture saranno destinate esclusivamente a piccolo deposito attrezzi.

Non è ammessa la presenza all'interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario).

E' ammessa, con rispetto delle norme generali relative alle specifiche zone omogenee, la sostituzione e/o integrazione della copertura dei pergolati e dei gazebi con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della superficie coperta del fabbricato.

Tali strutture dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà e a 3 metri da altri fabbricati, e non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

In caso di realizzazione di questo tipo di strutture a confine dovrà essere registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini, in conformità a quanto definito dall'Art. 2 del presente Regolamento.

Non è ammesso più di un gazebo, pergolato per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente proprio sedime di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

Come interventi edilizi di minore entità si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di attività edilizia libera.

e) mini costruzioni prefabbricate in legno – cassette da giardino

Si intendono le strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno/pvc/similelegno a costituire un manufatto a pianta quadrata o rettangolare con funzione di ricovero attrezzi da giardino, con o senza pavimento solidale alla struttura, poggiato a terra ed eventualmente fissata con staffe e viti su sottostante massetto in cls.

Sono fissate dimensioni massime inderogabili pari a **metri quadri 7,5** di superficie lorda e altezza massima al colmo di **metri 2,70**.

L'eventuale sporgenza della copertura dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm 50 (cornice).

La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi.

Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento.

Tali strutture non potranno essere poste in aderenza ai fabbricati e dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà, fatto salvo quanto prescritto all'art. 2.

Si specifica che queste strutture saranno destinate esclusivamente a piccolo deposito attrezzi.

Non è pertanto ammessa alcuna destinazione d'uso diversa quale lavanderia, autorimessa, officina o generalmente qualsiasi ambiente di lavoro o accessorio diretto della residenza e non è ammessa in nessun caso presenza continuativa di persone all'interno.

Non è ammessa la presenza all'interno di impianti tecnologici di nessun genere (impianto elettrico o idrotermosanitario).

Tali installazioni sono permesse esclusivamente in caso di destinazione residenziale del fabbricato principale.

La loro installazione è soggetta a comunicazione, in quanto attività edilizia libera.

All'interno del centro storico o di altre zone con vincolo ambientale (in questo caso gli interventi saranno sottoposti a parere della Commissione Beni Ambientali), dovrà essere presentata una S.C.I.A.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

In caso di realizzazione di questo tipo di strutture a confine dovrà essere registrato e trascritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini, in conformità a quanto definito dall'Art. 2 del presente Regolamento.

Non è ammesso più di una casetta in legno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente proprio sedime di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

f) pensiline

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo dal prospetto degli edifici con funzione di deflettore per la pioggia, solitamente poste solo sopra la porta di ingresso principale.

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e potranno essere coperte con vetro, legno o policarbonato trasparente (è esclusa la vetroresina di tipo ondulato).

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute in adeguamento allo scopo prefissato al primo comma, con sporgenza massima entro **metri 1,50** e larghezza non eccedente 50 cm. dai lati della porta, non è pertanto ammessa la realizzazione di pensiline a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

La loro installazione è soggetta a comunicazione, in quanto attività edilizia libera.

All'interno del centro storico o di altre zone con vincolo ambientale (in questo caso gli interventi saranno sottoposti a parere della Commissione Beni Ambientali), dovrà essere presentata una S.C.I.A.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Tali installazioni rimangono vietate in tutte le zone agricole e in tutte le aree soggette avincolo paesaggistico di cui al D.P.R. n 31 febbraio 2017, in quanto in contrasto con le caratteristiche tipologiche e formali prescritte per i fabbricati insistenti su tali zone.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

g) tettoie e car port

Si intendono le strutture costituite da elementi verticali in legno o metallo a sostegno di copertura rigida, costituita da assito in legno, ad andamento orizzontale od obliquo, ricoperto con guaina ardesiata o tegole canadesi o coppi. Non è ammessa la copertura in cemento.

Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte su due lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata del fabbricato principale, con funzione generica di riparo, non dovranno avere dimensioni superiori a **metri quadrati 10,00**.

Queste strutture avere un'altezza media di **metri 2,40**. L'eventuale sporgenza della copertura dalla struttura portante non dovrà essere superiore a cm. 50.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento del carico urbanistico, e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA.

La superficie delle tettoie dovrà essere sempre compresa nei limiti della superficie coperta massima ammissibile del lotto sulle quali le stesse insistono.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

In caso di accordo tra i confinanti, mediante atto pubblico registrato e trascritto è ammessa l'edificazione a confine.

Rientrano nella presente classificazione i cosiddetti “**Car Port**”, destinati al ricovero di automezzi.

E' ammessa l'installazione di una sola struttura per ogni unità abitativa. Tali installazioni rimangono vietate in tutte le zone agricole e in tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.P.R. n 31 del 13 febbraio 2017, in quanto in contrasto con le caratteristiche tipologiche e formali prescritte per i fabbricati insistenti su tali zone.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della C.I.L.A.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

h) tende solari retraibili

Si intendono le strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, necessariamente dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile.

Tali strutture dovranno essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola.

Resta inteso che le dimensioni di tali installazioni dovranno essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso.

Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera, salvo centro storico e zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale per le quali è prevista la presentazione della C.I.L.A.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

Qualora tali strutture sporgano su suolo pubblico si fa riferimento all'art. 51 del Regolamento Edilizio.

i) platea in cls o pavimentazione in masselli autobloccanti

Si intendono le strutture orizzontali non emergenti dalla quota del terreno destinate a realizzare percorsi preferenziali all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati.

Tali opere non potranno superare un'estensione pari al 30% della superficie scoperta di pertinenza, la restante superficie dovrà essere trattata a verde o distesa di ghiaio, o in alternativa con la tecnica del prato in autobloccanti, al fine di garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad evitare sovraccarichi della rete fognaria.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento del carico urbanistico e la loro installazione è soggetta a C.I.L.A.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, Difesa del Suolo.

j) piscine

1) piscine prefabbricate

Piscine realizzate in opera (cemento armato) o con elementi prefabbricati (pannelli in acciaio e rivestimenti in legno), che possono essere installate sia interrate che fuori terra, sono assoggettate alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA.

Tali strutture dovranno essere posizionate a non meno di metri 1,50 dal confine di proprietà e a 3 metri da altri fabbricati, e non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

2) piscine fuori terra temporanee composte da una struttura in acciaio e in tessuto in poliestere. Per questo tipo di opere non serve nessuna autorizzazione in quanto attività edilizia libera.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

k) strutture ombreggianti per parcheggi in zone produttive e terziarie

Nelle zone produttive e terziarie, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i parcheggi, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti, che per quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con materiali leggeri, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli ombreggianti di tipo permeabile, teli in tessuto o p.v.c., di colore che si armonizzi con il contesto, incannucciato o simili, stuoie. Non sono ammesse coperture con lastre in fibrocemento, lastre ondulate di qualunque materiale o policarbonato.

Potranno essere ammessi materiali diversi da quelli previsti per la copertura di cui al presente articolo, solo previa presentazione di opportuni elaborati che dimostrino l'armonizzazione con il contesto.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti del piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito. Potranno anche essere ubicate a 1,5 ml dai confini del lotto, o sui confini previo nulla osta registrato e trascritto del confinante interessato.

La superficie complessiva della struttura, misurata in proiezione orizzontale, non dovrà eccedere un quarto della superficie del lotto di pertinenza.

Le attività produttive e terziarie insediate in tutte le altre aree di PRG dovranno attenersi a quanto previsto per gli interventi sugli edifici residenziali.

Si faccia riferimento alle modalità di esecuzione secondo le nuove normative vigenti in tema di titoli autorizzativi equivalenti a quello richiesto.

l) strutture a servizio di pubblici esercizi (dehors)

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

I dehors sono costituiti da:

- a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;
- b) strutture precarie coperte in seguito definite, costituenti e delimitanti il dehors.

Al fine di mantenere i principi del presente regolamento elencati in premessa le strutture coperte a delimitazione dei dehors dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche :

- 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili;
- 2) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfondamento. Tali tamponature dovranno essere completamente

apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;

3) Copertura in vetro antisfondamento o polycarbonato trasparente rigido similvetro. Non sono ammesse coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospicienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali principali dell'attività venendo meno al rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana.

4) Le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie del locale e dell'edificio in cui lo stesso è inserito e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante. La distanza dai marciapiedi e più in generale dai confini con la proprietà pubblica non potrà essere inferiore a cm. 50.

Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico e la loro installazione è assoggettata alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. e il periodo di installazione coinciderà con il periodo di validità della suddetta disciplina; pertanto il permesso di installazione di tale struttura avrà efficacia per un periodo pari a tre anni. Allo scadere della S.C.I.A. il soggetto titolare dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, o in alternativa, presentare nuova S.C.I.A..

Per l'installazione di tale struttura, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASL in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

Qualora installate su area pubblica, dette strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. In questo caso ai fini della loro installazione, dovrà essere inoltrata regolare richiesta di occupazione suolo pubblico a titolo precario e temporaneo. Se la struttura è coperta dovrà comunque attenersi a quanto sopra specificato per le caratteristiche costruttive, e dovrà pertanto essere trasmessa al SUAP per l'acquisizione del parere, in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

Il Sindaco per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente.

Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Sindaco ordinerà l'immediata rimozione della struttura.

La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare.

All'interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere e garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della L. n 46/90 e s.m.i.

Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento.

Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nei locali regolamenti di Polizia Rurale e Urbana, oltre al Codice Civile.

L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività: in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa.

ART. 4 SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI

Nelle zone sottoposte a vincoli (Paesaggistico, Idraulico, Consorziato, Stradale e Fluviale), ai fini della fattibilità degli interventi è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta a tutela del vincolo.

L'inizio dei lavori è subordinato pertanto al deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale del citato nulla osta. In particolare, nelle aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.P.R. n° 31 del 13 febbraio 2017, la fattibilità dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Beni Ambientali e al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, successivo all'esame da parte della Soprintendenza ai BB.AA.

ART. 5 SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta, per le opere sottoposte a permesso di costruire, S.C.I.A., C.I.L.A. o C.I.L. l'applicazione del regime sanzionatorio contenuto nel DPR n 380/2001 e nella vigente normativa e regolamentazione edilizio – urbanistico.

ART. 6 ONEROSITA'

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito.

ART. 7 STRUTTURE PRECARIE IN ZONA AGRICOLA

In zona agricola "E" sono ammesse solo le strutture precarie descritte nelle lettere "a – arredo da giardino", "b – Barbecue o caminetti", "c- box auto a pantografo o a chiocciola", "d- gazebo ", e "i- piscine".

ART. 8 VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio.